

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**DIRETTIVA 97/28/CE DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1997

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

alla direttiva 76/756/CEE deve essere conformemente modificata;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/756/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 48 mediante rinvio recettizio;

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, è stato deciso, tra l'altro, di richiedere l'installazione obbligatoria di una terza luce di arresto sui veicoli della categoria M<sub>1</sub> e di consentire l'installazione facoltativa di luci di marcia diurna sui veicoli a motore;

considerando che la direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che è necessario esaminare ulteriormente le disposizioni facoltative relative ai requisiti di efficienza dei vari dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e alla loro installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi; che è opportuno concludere i lavori tecnici necessari in modo da poter inserire sollecitamente altre modificazioni nella direttiva 76/756/CEE;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/757/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.

<sup>(6)</sup> Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 4 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui alla definizione del tipo di veicolo con riferimento all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.»

- 2) L'elenco degli allegati e gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, viene rinviata in data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di questi testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,
- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che

non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

### Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 1 dell'allegato II, vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* anteriormente al 1° luglio 1997.

### Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998: tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

### Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## «ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

*Appendice 1:* Scheda informativa

*Appendice 2:* Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

## ALLEGATO I

## DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

## 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.
- 1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.
- 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:
  - 1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

## 2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 2.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
- 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.
- 2.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

## 3. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 3.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

## 4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 4.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 4.2. Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

*Appendice 1*

Scheda informativa n. . . .

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE) (\*)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
  - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....
  - 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: .....
  - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .....
  - 0.3.1. Posizione della marcatura: .....
  - 0.4. Categoria del veicolo (c): .....
  - 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: .....
  - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
  
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
  - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....
  - 1.8. Guida: a destra/a sinistra<sup>(1)</sup>:
    - 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra<sup>(1)</sup> .....
  
- 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
  - 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): .....
  - 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: .....
  - 2.4.1. Per telaio non carrozzato:
    - 2.4.1.1. Lunghezza (j): .....
    - 2.4.1.2. Larghezza (k): .....
    - 2.4.1.2.1. Larghezza massima: .....
    - 2.4.1.2.2. Larghezza minima: .....
    - 2.4.1.3. Altezza a vuoto<sup>(1)</sup> (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....
  - 2.4.2. Per telaio carrozzato:
    - 2.4.2.1. Lunghezza (j): .....
    - 2.4.2.2. Larghezza (k): .....
    - 2.4.2.3. Altezza a vuoto<sup>(1)</sup> (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

(\*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.

- 2.6. Massa del veicolo carrozzato, e con il dispositivo di attacco nel caso di un veicolo trattore non appartenente alla categoria M<sub>1</sub>, in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, nel caso degli autobus, massa di un membro del personale (75 kg), se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima): .....
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima): .....
- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima) (y): .....
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima): .....
3. MOTOPROPULSORE (q)
- 3.2.5. Impianto elettrico:
- 3.2.5.1. Tensione nominale: .....V, terminale a massa positivo/negativo<sup>(1)</sup>
6. SOSPENSIONE
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativa<sup>(1)</sup>
- 6.6. Pneumatici e ruote:
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
- 6.6.2.1. Asse 1: .....
- 6.6.2.2. Asse 2: .....
- 6.6.2.3. Asse 3: .....
- 6.6.2.4. Asse 4: .....
- ecc.
9. CARROZZERIA
- 9.10.3. Sedili:
- 9.10.3.1. Numero: .....
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .....
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
- 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .....
- 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .....
- 10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico):
- 10.3.1. Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante: .....
- 10.3.2. Metodo di definizione della superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1): .....
- 10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento: .....
- 10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili: .....
- 10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: .....

- 10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1. dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1
- 10.4.1. Valore della regolazione iniziale: .....
- 10.4.2. Posizione dell'indicazione: .....
- 10.4.3. Descrizione/schema<sup>(1)</sup> e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua): .....
- 10.4.4. Dispositivo di comando: .....
- 10.4.5. Segni di riferimento: .....
- 10.4.6. Segni/simboli assegnati alle condizioni di carico: .....
- } applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

## Appendice 2

## MODELLO

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

## SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione
-----------------------------

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione<sup>(1)</sup>
- l'estensione dell'omologazione<sup>(1)</sup>
- il rifiuto dell'omologazione<sup>(1)</sup>
- la revoca dell'omologazione<sup>(1)</sup>

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica<sup>(1)</sup> per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'estensione: .....

## PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: .....
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>: .....
- 0.3.1. Posizione della marcatura: .....
- 0.4. Categoria del veicolo<sup>(1)</sup><sup>(3)</sup>: .....
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .....
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

## PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .....
- 3. Data del verbale di prova: .....
- 4. Numero del verbale di prova: .....
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: .....
7. Data: .....
8. Firma: .....
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura inutile.

(<sup>2</sup>) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

(<sup>3</sup>) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.

---

*Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .*

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE,  
modificata da ultimo dalla direttiva . . . . /CE

1. ALTRE INFORMAZIONI

1.1. Elenco delle luci facoltative che possono essere montate su questo tipo di veicolo: .....

5. OSSERVAZIONI

5.1. Eventuali osservazioni sui componenti mobili: .....

---

## ALLEGATO II

## PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2, 2.2-2.25.2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento n. 48 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
  - la serie di modifiche 01, comprese le rettifiche<sup>(1)</sup>;
  - il corrigendum 2 alla serie di modifiche 01<sup>(2)</sup>;
  - il supplemento 1 alla serie di modifiche 01, comprese le rettifiche alla serie di modifiche 01 e il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 48<sup>(3)</sup>;
  - il corrigendum 4 alla serie di modifiche 01<sup>(4)</sup>,
 fatta eccezione per quanto segue:
  - 1.1. il punto 2.4 va inteso come segue:
 

Per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
  - 1.2. la nota 2) al punto 2.7.24 e il relativo rinvio sono soppressi;
  - 1.3. la dizione "modulo di comunicazione" (punto 10.1 dell'allegato 1), citata al punto 5.19.1 va intesa come "scheda di omologazione" (punto 5.1 dell'addendum all'appendice 2, allegato I della presente direttiva).
  - 1.4. Nella nota 4) al punto 6.2.9 di cui al documento di riferimento (3), la locuzione "Parti contraenti ai rispettivi regolamenti" va intesa come "Stati membri".
  - 1.5. Ai punti 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 e 6.17.2 la dizione "regolamento n. 3" va intesa come "direttiva 76/757/CEE".
  - 1.6. La nota 5) al punto 6.19 e il relativo rinvio sono soppressi.
  - 1.7. La nota 1) dell'allegato 5 va intesa come segue:
 

"Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A alla direttiva 70/156/CEE".
2. Lasciando impregiudicate le prescrizioni dell'articolo 8, in particolare dei paragrafi 2, lettere a) e c), e 3 della direttiva 70/156/CEE, nonché le prescrizioni del presente allegato e delle direttive particolari, è vietata l'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli di cui ai punti da 2.7.1 a 2.7.24 dei documenti riportati al punto 1.

( <sup>1</sup> ) E/ECE/324	}	Rev. 1/Add. 47/Rev. 1.
E/ECE/TRANS/505		
( <sup>2</sup> ) E/ECE/324	}	Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 1.
E/ECE/TRANS/505		
( <sup>3</sup> ) E/ECE/324	}	Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Mod. 1.
E/ECE/TRANS/505		
( <sup>4</sup> ) E/ECE/324	}	Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 2.»
E/ECE/TRANS/505		